

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1990

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(90/214/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/110/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 85/429/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato un nuovo impiego dell'antibiotico « virginiamicina »; che, in base all'esperienza acquisita e agli studi effettuati sembra che questo impiego possa essere autorizzato in tutta la Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1990 e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 44.⁽³⁾ GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

ell'allegato I della direttiva 70/524/CEE, nella parte A « Antibiotici », il testo della voce E 711 « Virginiamicina » è completato come segue :

N. CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo mg/kg di alimento completo	massimo	
			« Bovini da ingrasso	—	15	40	Indicare nelle istruzioni per l'uso : « per gli alimenti complementari la dose massima nella razione giornaliera non deve superare : — per 100 kg di peso animale : 140 mg. — oltre i 100 kg : aggiungere 6 mg per ogni 10 kg supplementari di peso animale? »